

STATUTO

“FONDAZIONE ALFIERI PER IL CUORE”

denominabile in lingua inglese

“ALFIERI HEART FOUNDATION”

Articolo 1 – Denominazione e sede

- 1.1 È costituita per volontà del fondatore, Professor Ottavio Alfieri, la fondazione avente denominazione “Fondazione Alfieri per il Cuore”, denominabile in lingua inglese “Alfieri Heart Foundation” (la “**Fondazione**”). La denominazione della Fondazione sarà aggiornata, a far data dall’iscrizione della stessa nel registro unico nazionale del terzo settore, con “Fondazione Alfieri per il Cuore ente del terzo settore” o, in breve, “Fondazione Alfieri per il Cuore ETS”.
- 1.2 La Fondazione ha sede nel Comune di Milano. In caso di modifica della sede legale all’interno del medesimo Comune, questa dovrà essere comunicata all’autorità di controllo ai fini dell’iscrizione nel Registro prefettizio, ovvero negli ulteriori registri prescritti per legge. La modifica della sede, al di fuori del Comune di Milano, comporta modifica statutaria, da adottarsi con atto pubblico e da iscriversi nel registro prefettizio, ovvero negli ulteriori registri prescritti per legge.
- 1.3 Il consiglio di amministrazione può deliberare in merito alla istituzione di sedi secondarie, uffici e centri operativi, sia in Italia che all’estero al fine di svolgere le medesime finalità perseguite dalla Fondazione, supporto e promozione delle attività svolte da quest’ultima.

Articolo 2 – Scopo ed oggetto

- 2.1 La Fondazione si pone quale obiettivo il perseguimento di finalità di utilità sociale, mediante il raggiungimento dell’eccellenza nell’attività clinica, di formazione e di ricerca nell’ambito delle malattie di cuore, senza scopo di lucro.
- 2.2 La Fondazione, pertanto, mira ad ottimizzare e potenziare le attuali procedure diagnostiche e terapeutiche, introducendo anche tecnologie e tecniche fortemente innovative.

Inoltre, persegue la formazione di risorse umane di elevato profilo tecnico e professionale all’interno di un contesto multidisciplinare.

Infine, ha l’obiettivo di svolgere ricerca di alta qualità, di tipo clinico, sperimentale e traslazionale.

La Fondazione, ai fini della realizzazione delle proprie finalità istituzionali, svolgerà le seguenti attività:

- ottimizzazione delle prestazioni cliniche con monitoraggio dei risultati, indagini di follow-up, rigorosa raccolta-dati, controllo di qualità;
- ricerca, sviluppo e valutazione di nuove tecnologie, strumenti e metodologie, con l’obiettivo di introdurre nella pratica clinica moderna misure di assoluta avanguardia (“*first-in-man*”);

- formazione a livello nazionale ed internazionale di nuove generazioni di professionisti con competenze e capacità operative multidisciplinari;
- promozione di prospettive e iniziative volte a trattenere nel nostro Paese giovani talenti che tendono ad espatriare;
- creazione di una infrastruttura ottimale ad impronta multidisciplinare, finalizzata a condurre studi clinici, sperimentali e traslazionali;
- partecipazione ad attività di ricerca e sviluppo svolte e promosse da soggetti terzi;
- gestione, sviluppo e promozione della comunicazione fra networks, nazionali ed internazionali, attivi nel medesimo settore di attività della Fondazione o ad esso connesso;
- approfondimento, diffusione e condivisione di conoscenze, esperienze, pratiche ed innovazioni in campo cardio-vascolare con istituzioni, sia di carattere pubblico che privato, aventi natura commerciale e non commerciale, nonché con il pubblico, con finalità informativa, preventiva e precauzionale;

L'operatività della Fondazione è strutturalmente legata all'attività clinica, didattica e di ricerca dell'unità operativa di cardiocirurgia dell'Ospedale San Raffaele di Milano, di cui la Fondazione intende essere utile e valido supporto.

2.3 Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- stipulare e sottoscrivere i contratti che siano ritenuti opportuni ed utili al fine del miglior raggiungimento degli obiettivi della Fondazione;
- amministrare e gestire beni, sia mobili che immobili, di proprietà della Fondazione o dei quali la Fondazione risulti essere locatrice, comodataria o a qualsiasi altro titolo detenuti;
- istituire laboratori e centri di ricerca;
- organizzare gruppi di lavoro e di approfondimento su specifici temi di interesse;
- stipulare convenzioni, rapporti di cooperazione e collaborazione con enti e centri di ricerca, sia nazionali che internazionali, aventi ad oggetto la promozione della ricerca scientifica, l'istituzione di centri studi e la condivisione di strutture ed apparati, in conformità alle finalità istituzionali;
- raccogliere i dati derivanti dalla propria attività di ricerca e divulgare i risultati conseguiti;
- organizzare seminari, convegni, corsi di formazione ed ogni altra iniziativa volta all'approfondimento ed alla condivisione delle proprie attività di ricerca e studio;
- promuovere e supportare iniziative di carattere imprenditoriale, fondate sulla ricerca e sulla valorizzazione economica dei risultati conseguiti dalla ricerca, anche tramite la relativa tutela di diritti di proprietà intellettuale;
- costituire o partecipare ad enti privati di natura non commerciale, quali associazioni e fondazioni, le cui attività statutarie siano direttamente rivolte al perseguimento delle medesime finalità della Fondazione, purché non vi sia integrale coincidenza tra i membri degli organi della Fondazione ed i componenti

dell'organo amministrativo dei suddetti enti, restando inteso che qualora la Fondazione costituisca o partecipi ad enti privati di natura non commerciale, quali associazioni e fondazioni, sarà tenuta ad allegare al proprio bilancio, quello relativo a questi ultimi;

- costituire o partecipare a società di capitali che perseguano finalità, o che svolgano attività (anche se secondarie o strumentali), riconducibili a quelle rispettivamente perseguite, o svolte, dalla Fondazione, purché non vi sia integrale coincidenza tra i membri degli organi della Fondazione ed i componenti dell'organo amministrativo delle suddette società, restando inteso che qualora la Fondazione costituisca o partecipi a società di capitali, sarà tenuta ad allegare al proprio bilancio, quello relativo a queste ultime.

2.4 La Fondazione potrà altresì svolgere ogni ulteriore attività che sia secondaria e strumentale al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa applicabile.

2.5 Le finalità e le attività sopra indicate potranno essere, rispettivamente, perseguite e svolte dalla Fondazione anche operando in collaborazione, supportando o promuovendo l'attività di istituzioni pubbliche od enti privati, sia aventi natura commerciale che non commerciale.

2.6 La Fondazione potrà eseguire apporti di natura tecnica, professionale od economica in favore di progetti, ricerche ed iniziative che siano compatibili con le finalità di cui al presente articolo.

Articolo 3 – Patrimonio e fondo di gestione

3.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione conferita in denaro dal fondatore, nel rispetto delle prescrizioni di legge. La Fondazione destina l'importo pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00) del proprio patrimonio in apposito fondo a garanzia dei terzi. Tale fondo potrà essere impiegato unicamente per investimenti in attività finanziarie che presentino un profilo di rischio conservativo.

3.2 A seguito dell'istituzione, il patrimonio della Fondazione potrà essere aumentato ed integrato con le seguenti modalità:

- dagli ulteriori contributi conferiti dal fondatore in qualsiasi tempo;
- da ogni bene, mobile od immobile, ed elargizione che sia da chiunque donato, legato o lasciato in eredità alla Fondazione e destinato espressamente ad incrementarne il patrimonio;
- da contributi da parte dello Stato, delle regioni, di enti locali, di altri enti od istituzioni pubbliche;
- da contributi da parte dell'Unione Europea o enti ed organizzazioni internazionali;
- dai ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, che il consiglio di amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio;
- ogni altra entrata compatibile con la Fondazione e la propria natura.

3.3 La Fondazione è titolare di un fondo di gestione composto da:

- ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, derivanti dal patrimonio della Fondazione e dalle attività, anche di carattere secondario e strumentali, della medesima;

- beni ed elargizioni che non siano stati espressamente destinati al patrimonio della Fondazione.
- 3.4 Il patrimonio ed il fondo di gestione, come di volta in volta incrementati, comprensivi di ogni eventuale ricavo, rendita, provento ed entrata comunque denominata, dovranno essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui ai precedenti paragrafi 2.1 e 2.2 e/o per supportare l'attività di enti aventi finalità analoghe o coincidenti con quelle della Fondazione.
- 3.5 Non potranno essere distribuiti, neppure in forma indiretta, utili ed avanzi di gestione nonché fondi o riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali utili e/o avanzi di gestione saranno reinvestiti per lo svolgimento delle attività statutarie ai sensi della normativa applicabile.

Articolo 4 - Esercizio finanziario

- 4.1 L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
- 4.2 Il consiglio di amministrazione provvede a predisporre ed approvare, entro la data del 30 Aprile di ciascun esercizio, il bilancio consuntivo per l'esercizio decorso.

Articolo 5 – Fondatore

- 5.1 La Fondazione è istituita dal fondatore, Professor Ottavio Alfieri.
- 5.2 Ad esso spettano le prerogative riservate al fondatore dal presente statuto, a far data dalla istituzione della Fondazione e per l'intera durata della sua vita.

Articolo 6 – Organi della Fondazione

- 6.1 Sono organi della Fondazione:
- l'assemblea;
 - il presidente della Fondazione;
 - il consiglio di amministrazione;
 - il comitato scientifico;
 - il comitato di controllo;
 - il revisore legale.
- 6.2 Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di istituire ulteriori organi della Fondazione, sia di natura monocratica che collegiale, commissioni e comitati, per lo svolgimento di specifici incarichi, definendone attribuzioni, numero dei membri, durata in carica e funzionamento.

Articolo 7 – Assemblea

- 7.1 L'assemblea è composta da un numero di membri tra un minimo di tre ed un massimo di cinque. Sono membri dell'assemblea:
- a) il fondatore, Professor Ottavio Alfieri;

- b) il primario di cardiocirurgia dell'Ospedale San Raffaele di Milano, per l'intera durata della carica;
 - c) il direttore della scuola di cardiocirurgia dell'Ospedale San Raffaele di Milano, per l'intera durata della carica.
- 7.2 In mancanza del fondatore, i membri mancanti, entro il numero massimo di cui al paragrafo 7.1, saranno nominati dall'assemblea, a maggioranza assoluta dei membri superstiti. In mancanza dei soggetti di cui al precedente paragrafo 7.1 e nell'impossibilità di provvedere a nuove nomine, la sostituzione dei membri dell'organo venuti meno, ai fini della ricostituzione del numero minimo di componenti, spetterà al Prefetto di Milano.
- 7.3 I componenti dell'assemblea si intendono facenti parte dell'organo a tempo indeterminato, salvo il caso di morte o dimissioni. I componenti di cui al paragrafo 7.1, lettere b) e c), decadono automaticamente dalla qualità di membro dell'assemblea con la cessazione dalla rispettiva carica.
- 7.4 La carica di ciascun membro dell'assemblea si intende a titolo gratuito ed è intrasmissibile.
- 7.5 All'assemblea è riservata la nomina, e la revoca con giusta causa, dei componenti del consiglio di amministrazione. Ogni delibera che comporti la variazione dello scopo istituzionale e/o della natura della Fondazione, è sottoposta al preventivo parere del fondatore oppure, in sua mancanza, dell'assemblea.
- 7.6 L'assemblea è presieduta dal presidente della Fondazione oppure, in mancanza, dal membro più anziano d'età.
- 7.7 L'assemblea è convocata dal presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri. In caso di loro inerzia, alla convocazione provvederà il comitato di controllo.
- 7.8 La convocazione avviene con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso da parte del destinatario e con un preavviso non inferiore a otto giorni rispetto alla data in cui è prevista la relativa seduta. In casi di particolare urgenza e necessità, tale preavviso può essere ridotto a tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'orario della seduta e, eventualmente, l'indicazione della seconda convocazione.
- 7.9 L'assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la maggioranza dei propri componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei membri presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità, prevale il voto del soggetto che ha presieduto la riunione oppure, in sua mancanza, del soggetto più anziano d'età.
- 7.10 Delle riunioni è redatto apposito verbale, il quale viene sottoscritto dal soggetto che ha presieduto la riunione e dal segretario, da inserirsi nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.
- 7.11 La partecipazione alle sedute dell'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti audio/video collegati possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tale circostanza, la riunione si ritiene tenuta nel luogo in cui sono presenti il soggetto che presiede la riunione ed il segretario.

Articolo 8 – Presidente della Fondazione

- 8.1 La carica di presidente della Fondazione è assunta, a far data dall'istituzione della Fondazione, dal fondatore, sino alla sua morte.
- 8.2 Qualora il fondatore venga meno, ovvero non possa o voglia mantenere la carica, questa verrà assunta dal soggetto designato a maggioranza assoluta dall'assemblea tra i propri membri.
- 8.3 In mancanza del fondatore, colui che assume la carica di presidente della Fondazione durerà in carica per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio finanziario di tale periodo, e potrà essere confermato alla scadenza.
- 8.4 Il presidente della Fondazione è anche membro del consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, fissa l'ordine del giorno, convoca e presiede le sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione e pone in essere le relative deliberazioni, esercitando i poteri all'uopo necessari nonché qualsiasi altro potere gli sia delegato.
- 8.5 Il presidente della Fondazione potrà, ove necessario ed in caso di urgenza, adottare i provvedimenti riservati alla competenza del consiglio di amministrazione. In tale circostanza, il consiglio di amministrazione dovrà provvedere alla ratifica dell'atto compiuto dal presidente della Fondazione alla prima riunione utile ed in ogni caso entro i trenta giorni successivi.

Articolo 9 – Consiglio di Amministrazione

- 9.1 Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri tra un minimo di tre ed un massimo di nove.
- 9.2 I membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea.
- 9.3 Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente della Fondazione oppure, in mancanza, dal membro più anziano d'età.
- 9.4 Fatto salvo per il caso del fondatore, che dura in carica per l'intera durata della sua vita, i membri del consiglio di amministrazione durano in carica per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio finanziario di tale periodo, e possono essere confermati alla scadenza del mandato.
- 9.5 I consiglieri possono essere revocati in qualsiasi momento, per giusta causa, su deliberazione dell'assemblea. La deliberazione avente ad oggetto la revoca del consigliere deve essere motivata. Nel caso in cui uno o più consiglieri vengano meno, per qualsiasi causa, nel corso del mandato, alla loro sostituzione provvede l'assemblea.
- 9.6 Al consiglio di amministrazione è attribuita l'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, della Fondazione e, in particolare, fatte salve le ulteriori previsioni del presente statuto, il consiglio:
 - a) predisporre ed approva il bilancio preventivo e consuntivo, nonché i piani operativi annuali e pluriennali;
 - b) definisce le linee generali di attività e pone in essere i programmi della Fondazione;
 - c) predisporre e modifica i regolamenti interni;

- d) nomina e revoca i componenti del comitato di controllo;
- e) delibera la stipula e la sottoscrizione di contratti e convenzioni con soggetti terzi, stabilendo la misura della partecipazione della Fondazione, l'apporto delle risorse economiche, tecniche e professionali nonché il compimento degli ulteriori atti e provvedimenti da esse derivanti;
- f) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti, nonché sull'acquisto e a vendita di immobili, sulla destinazione degli stessi ovvero sulle somme ricavate;
- g) istituisce il comitato scientifico, definendo il numero di membri, attribuzioni, durata e funzionamento, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto;
- h) istituisce eventuali ulteriori organi della Fondazione, sia di natura monocratica che collegiale, per lo svolgimento di specifici incarichi, definendone attribuzioni, numero dei membri, durata in carica e funzionamento;
- i) definisce l'istituzione di centri di ricerca o specifici gruppi di lavoro, indicandone composizione, compiti e funzionamento;
- j) delibera la costituzione ovvero la partecipazione in enti non commerciali e società di capitali per lo svolgimento di attività che siano riconducibili alle finalità statutarie od accessorie e strumentali a queste ultime;
- k) ratifica i provvedimenti adottati dal presidente della Fondazione;
- l) delibera le modifiche statutarie, nonché quelle aventi per oggetto operazioni di fusione o scissione;
- m) delibera sullo scioglimento della Fondazione e sulla devoluzione dei beni che ne compongono il patrimonio;
- n) delibera su ogni altra materia all'ordine del giorno che non sia riservata ad altri organi della Fondazione ai sensi del presente statuto.

9.7 Il consiglio di amministrazione ha facoltà di delegare specifici incarichi a taluni consiglieri, definendone le relative attribuzioni.

9.8 Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei consiglieri. In caso di loro inerzia, alla convocazione provvederà il comitato di controllo.

9.9 La convocazione avviene con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso da parte del destinatario e con un preavviso non inferiore a otto giorni rispetto alla data in cui è prevista la relativa seduta. In casi di particolare urgenza e necessità, tale preavviso può essere ridotto a tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'orario della seduta e, eventualmente, l'indicazione della seconda convocazione.

9.10 Il consiglio di amministrazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la maggioranza dei propri componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei consiglieri presenti. Fatte salve le ulteriori previsioni del presente statuto, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della

maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità, prevale il voto del soggetto che ha presieduto la riunione oppure, in sua mancanza, del soggetto più anziano d'età.

9.11 Delle riunioni è redatto apposito verbale, il quale viene sottoscritto dal soggetto che ha presieduto la riunione e dal segretario, da inserirsi nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

9.12 La partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti audio/video collegati possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tale circostanza, la riunione si ritiene tenuta nel luogo in cui sono presenti il soggetto che presiede la riunione ed il segretario.

Articolo 10 – Comitato scientifico

10.1 I membri del comitato scientifico sono nominati dal consiglio di amministrazione, tra un minimo di quattro ed un massimo di dodici. Il comitato scientifico è presieduto dal fondatore oppure, in sua mancanza, dal soggetto designato a maggioranza tra i propri componenti.

10.2 Il comitato scientifico dura in carica per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio finanziario di tale periodo, ed i relativi membri possono essere rieletti al termine di tale periodo.

10.3 Il comitato scientifico esprime le proprie valutazioni e, ove richiesto, il proprio parere in temi attinenti l'attività scientifica e di ricerca svolta dalla Fondazione, nonché su ogni altro argomento rimesso alla sua valutazione da parte del consiglio di amministrazione.

Articolo 11 – Comitato di controllo

11.1 Il comitato di controllo è nominato dal consiglio di amministrazione, e composto da massimo tre membri, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2397 e 2399 c.c..

11.2 I membri del comitato di controllo durano in carica per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio finanziario di tale periodo, e possono essere confermati alla scadenza del mandato.

11.3 Il comitato di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- b) verifica il rispetto di principi di corretta amministrazione e, in particolare, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e il suo concreto funzionamento;
- c) svolge compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale secondo quanto previsto dalla normativa applicabile;
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla normativa applicabile;
- e) ove uno dei suoi componenti sia un revisore legale iscritto nell'apposito albo, esercita il controllo contabile.

11.4 Il comitato di controllo, o ciascun membro dell'organo, può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al consiglio di amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione.

Articolo 12 – Revisore legale

12.1 Il revisore legale è nominato dall'assemblea, tra revisori legali dei conti o società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, per lo svolgimento delle attività di controllo contabile di cui al precedente paragrafo 11.3, lettera e).

12.2 Il revisore legale dura in carica per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio finanziario di tale periodo, e può essere confermato alla scadenza del mandato.

Articolo 13 – Libri della Fondazione

13.1 La Fondazione, e per quest'ultima ciascun organo per quanto di propria competenza, cura la regolare tenuta dei libri sociali obbligatori, i quali sono a disposizione presso la sede della Fondazione.

Articolo 14 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

14.1 In caso di raggiungimento delle finalità della Fondazione oppure di impossibilità di perseguirle, nonché nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge, il patrimonio della Fondazione, su delibera del consiglio di amministrazione, sarà devoluto in favore di altri enti che, ai sensi della normativa applicabile, svolgano attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuando in via preliminare enti del terzo settore aventi scopo ed oggetto similari a quelli della Fondazione.

Articolo 15 – Vigilanza

15.1 La Fondazione e l'attività svolta da quest'ultima sono soggette alla vigilanza da parte delle autorità competenti ai sensi del codice civile e della legislazione speciale.

Articolo 16 – Rinvio

16.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla legislazione generale e speciale.